

Comune di Torralba (Ente Capofila)

***Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva,
Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri,
Mara, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana,
Siligo, Thiesi.***

***Scuola Civica Intercomunale di
Musica " Meilogu"***

Regolamento

***(Testo unificato delle modifiche ed integrazioni
introdotte nel corso delle annualità di gestione
della scuola)***

TITOLO I –

ORDINAMENTO DIDATTICO E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione e Rapporti tra Enti.

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento degli studi della Scuola Civica Intercomunale di Musica "Meilogu", quale servizio pubblico locale finalizzato alla diffusione della cultura musicale nel territorio, rivolto ai cittadini residenti nei Comuni aderenti e, nei limiti dei posti disponibili, ai non residenti.
2. I Comuni costituenti l'associazione istitutiva della Scuola disciplinano i propri rapporti, le forme di consultazione, i reciproci obblighi e le garanzie mediante apposita Convenzione stipulata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
3. In coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici *pro tempore* vigente, i Comuni associati demandano al Comune individuato quale Capofila le funzioni di Stazione Appaltante per la predisposizione, l'indizione e l'espletamento delle procedure di gara volte ad affidare la gestione del servizio a operatori economici terzi, nonché le conseguenti attività di direzione, vigilanza e controllo dell'esecuzione contrattuale tramite i competenti uffici tecnici.
4. La Convenzione tra gli Enti stabilisce i criteri di ripartizione dei flussi finanziari e definisce una durata del vincolo associativo che deve essere obbligatoriamente coordinata e speculare alla durata del relativo contratto di affidamento del servizio con il soggetto gestore, al fine di garantire la stabilità economica e la continuità didattica della Scuola.

Art. 2 - Finalità didattiche

1. La Scuola persegue la promozione, la diffusione e l'elevazione dell'istruzione musicale, valorizzando il patrimonio artistico e culturale del territorio, con particolare attenzione alla musica sarda.
2. L'offerta formativa è definita annualmente dal Direttore Artistico, in conformità con gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci e le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di rispondere ai bisogni formativi dell'utenza e garantire elevati standard di qualità.

Art. 3 - Accesso al servizio

1. La Scuola è aperta a tutti i cittadini.

2. L'accesso ai corsi è prioritariamente riservato ai residenti dei Comuni aderenti.
3. Le procedure di iscrizione, i criteri di selezione in caso di esubero delle domande e le eventuali limitazioni legate all'età o al profilo degli utenti sono definiti nei bandi di iscrizione annuali, approvati in coerenza con la programmazione didattica.

Articolo 4 - Organizzazione e gestione della Scuola

1. Il Comune Capofila esercita le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo amministrativo, patrimoniale e finanziario del servizio, in conformità allo Statuto e alla Convenzione.
2. Il Comune Capofila, per l'esercizio delle proprie competenze di coordinamento e vigilanza, nomina le seguenti figure di riferimento:
 - Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che cura i rapporti amministrativi e istituzionali con l'Amministrazione Regionale, con i Comuni aderenti e con il Soggetto Gestore, sovrintendendo all'espletamento delle procedure di gara.
 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che assicura il controllo tecnico-contabile, vigila sulla regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Soggetto Gestore e garantisce il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, in conformità con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.
3. La gestione del servizio è affidata a soggetti terzi in possesso di comprovata esperienza nel settore della formazione musicale, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di contratti pubblici.
4. I rapporti con il Soggetto Gestore sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto di Servizio, che definiscono in dettaglio:
 - gli obiettivi di programmazione didattica e culturale;
 - i livelli qualitativi delle prestazioni e i requisiti professionali del personale docente e del Direttore Artistico;
 - le modalità di controllo e rendicontazione delle attività;
 - le modalità di gestione delle quote di iscrizione e dei rapporti con l'utenza;
 - gli obblighi di collaborazione con il Capofila per la stesura della Carta dei Servizi e della programmazione annuale.
5. L'Assemblea dei sindaci definisce l'indirizzo politico e la dotazione finanziaria. In fase operativa, l'Assemblea è convocata dal Comune Capofila ogni qualvolta sia necessario deliberare variazioni al piano delle attività, nuovi ingressi, recessi o integrazione degli indirizzi strategici, garantendo la coerenza politica tra i Comuni associati.
6. Il Direttore Artistico è il responsabile operativo dell'offerta formativa. In tale veste, egli:

- redige il Piano Didattico in conformità alla L.R. 28/1997 e lo trasmette al RUP nei tempi utili per le scadenze regionali;
 - verifica la corretta tenuta dei registri di segreteria e dei dati sugli allievi, che costituiscono la base documentale per le istanze di finanziamento;
 - presiede il Collegio dei Docenti e garantisce il rispetto del calendario e dei programmi concertati con l'Appaltatore.
7. Il Collegio dei docenti opera come strumento di miglioramento didattico. I docenti, coordinati dal Direttore Artistico, sono tenuti a proporre l'articolazione delle classi e i criteri di valutazione del profitto, garantendo che l'offerta didattica risponda ai parametri qualitativi minimi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 - Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche della Scuola, in attuazione delle finalità statutarie, si articola in percorsi formativi diversificati per bambini, giovani e adulti.
2. La Scuola civica assicura, come dotazione didattica di riferimento, l'erogazione dei seguenti insegnamenti:
 - Basso elettrico;
 - Batteria;
 - Canto e Canto corale;
 - Chitarra classica e Chitarra elettrica;
 - Clarinetto;
 - Fisarmonica e Organetto;
 - Flauto dolce e Flauto traverso;
 - Musica elettronica, tecnica di sala registrazione e fonico;
 - Organo;
 - Percussioni;
 - Pianoforte;
 - Propedeutica musicale;
 - Sassofono;
 - Strumenti a fiato tradizionali sardi (launeddas, trunfas, sulittu);
 - Tastiere;
 - Teoria e solfeggio;
 - Tromba;
 - Violino;
 - Musica d'insieme e Guida all'ascolto.

3. Il Piano Annuale delle Attività, su proposta della Direzione Artistica, può prevedere l'attivazione di ulteriori classi di insegnamento, laboratori specialistici o sezioni di perfezionamento (classica, jazz, ecc.), al fine di rispondere all'evoluzione dei linguaggi musicali e alle specifiche esigenze dell'utenza.
4. L'attivazione e il mantenimento dei singoli corsi sono subordinati alla disponibilità di risorse economiche, alla disponibilità di spazi idonei e al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Nell'ambito della programmazione annuale, la Scuola può promuovere corsi di aggiornamento, workshop e stage, anche in collaborazione con altri Istituti Musicali, previa approvazione degli organi competenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Articolo 6 - Calendario e orario delle attività didattiche

1. L'anno scolastico, relativamente ai corsi istituzionali, fa riferimento al calendario della Scuola pubblica.
2. Lo svolgimento dell'attività didattica è articolato in turni definiti annualmente dall'Appaltatore, in accordo con la Direzione Artistica, al fine di massimizzare la fruibilità del servizio e minimizzare le sovrapposizioni con gli impegni scolastici e professionali dell'utenza.
3. Il calendario generale e l'orario di apertura della struttura sono approvati dal Consiglio Scolastico di Amministrazione, su proposta del Direttore Artistico e in stretta collaborazione con l'Appaltatore, tenuto conto delle finalità didattiche, delle esigenze dell'utenza e della compatibilità con la gestione logistica della sede.
4. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'utenza i calendari definitivi e le relative variazioni mediante avvisi affissi all'interno e all'esterno dei locali, nonché attraverso i canali di comunicazione digitale ufficiali della Scuola e dei singoli comuni aderenti.
5. Eventuali sospensioni del servizio o variazioni d'orario, ove non preventivabili, saranno tempestivamente notificate al pubblico con le medesime modalità di cui al comma precedente.

Articolo 7 - Programmi, esami e frequenza

1. Il Piano Annuale delle attività didattiche, predisposto dal Direttore Artistico in accordo con l'Appaltatore, definisce i programmi di insegnamento per ciascuna disciplina e ne assicura la coerenza con gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.

2. Al termine di ogni anno scolastico, gli allievi sostengono una prova di verifica del profitto necessaria per l'ammissione all'anno successivo o per il completamento del percorso formativo.
3. La prosecuzione degli studi per gli allievi che non abbiano superato la prova di verifica per due anni consecutivi è sottoposta al parere motivato del Collegio dei Docenti, che valuta l'opportunità di prosecuzione o interruzione del percorso didattico.
4. Gli allievi che non concludono il corso di studi entro la durata prevista dal piano di studi di riferimento sono classificati come "fuoricorso". La permanenza in tale status è limitata a un massimo di tre anni accademici, salvo deroghe eccezionali autorizzate dal Direttore Artistico.
5. La Commissione d'esame è composta dal Direttore Artistico, che la presiede, dal docente della materia e da un ulteriore docente della Scuola, designato per garantire l'imparzialità e la terzietà della valutazione.
6. La valutazione del profitto è espressa tramite giudizio analitico e/o votazione numerica decimale, sulla base di criteri di valutazione predefiniti e condivisi all'inizio dell'anno scolastico.
7. La Segreteria della Scuola, in raccordo con l'Appaltatore, rilascia su richiesta certificati di frequenza e attestati di superamento degli esami. Tali documenti sono sottoscritti dal Direttore Artistico e dal responsabile legale dell'Appaltatore, in qualità di soggetto gestore del servizio.

TITOLO II

PERSONALE

Art. 8

Modalità di conferimento degli incarichi professionali

Articolo 8.1- Direzione Artistica

1. La figura del Direttore Artistico è individuata dal Soggetto Gestore (Appaltatore), in esito a procedura di selezione che garantisca i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, in coerenza con le prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Direttore Artistico deve essere in possesso di diploma accademico di primo o secondo livello rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o da Istituto Superiore di Studi Musicali (ex pareggiati), ovvero titolo equipollente conseguito in uno Stato dell'Unione Europea, o laurea in DAMS (indirizzo musica) o equipollenti. È richiesta una comprovata

esperienza nel settore della didattica musicale, con particolare riferimento alla gestione delle Scuole Civiche di Musica.

3. Il Direttore Artistico assicura il coordinamento didattico, la progettazione dell'offerta formativa e la verifica della qualità del servizio, operando in costante raccordo con il Soggetto Gestore e sotto la vigilanza tecnica del RUP del Comune Capofila.
4. L'incarico di Direzione Artistica è disciplinato dal contratto di lavoro o di collaborazione stipulato tra il medesimo e il Soggetto Gestore, fermo restando l'obbligo di rispondenza agli obiettivi di programmazione culturale e didattica definiti dagli Enti associati.

Articolo 8.2 - Il Personale Docente

1. La selezione del personale docente è effettuata dal Soggetto Gestore tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, in coerenza con le prescrizioni definite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella normativa regionale e nazionale vigente.
2. I docenti devono essere in possesso di diploma accademico di primo o secondo livello rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o Istituto Superiore di Studi Musicali, ovvero titolo equipollente conseguito in uno Stato dell'Unione Europea. Per l'insegnamento di discipline o strumenti per i quali non è previsto un titolo di studio specifico presso le istituzioni sopra citate, la selezione avverrà mediante valutazione comparativa del curriculum artistico e didattico.
3. Le procedure di selezione prevedono la valutazione dei seguenti elementi:
 - titoli di studio;
 - titoli di servizio e comprovata esperienza professionale;
 - curriculum artistico-didattico;
 - titoli preferenziali o aggiuntivi definiti nel bando di gara.
4. Ogni docente opera sotto il coordinamento del Direttore Artistico, al quale risponde dell'andamento didattico, del rispetto del programma e della gestione della propria classe. I docenti sono tenuti all'osservanza degli orari stabiliti e all'uniformazione alle linee metodologiche emanate dalla Direzione per garantire l'omogeneità dell'offerta formativa.
5. I docenti svolgono l'incarico secondo le specifiche contrattuali definite dal Soggetto Gestore, prestando la propria opera non solo nell'attività didattica curricolare, ma anche nell'espletamento delle attività complementari (saggi, masterclass, eventi, attività di promozione), nel rispetto della programmazione annuale.

Articolo 9 - Obblighi contrattuali ed etici

1. Il Direttore Artistico esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico-didattico stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Piano Annuale delle Attività, agendo quale garante della qualità del servizio erogato.
2. Oltre all'ordinaria attività di docenza, il personale docente è tenuto a collaborare alle attività complementari necessarie al funzionamento della Scuola, tra cui:
 - assistenza durante le esercitazioni collettive e laboratori di musica d'insieme;
 - partecipazione a progetti di sperimentazione didattica approvati dalla Direzione;
 - preparazione, organizzazione ed esecuzione di saggi, concerti e audizioni;
 - partecipazione attiva alle manifestazioni pubbliche promosse dalla Scuola, intese come momenti di verifica formativa e promozione culturale nel territorio.
3. Le attività di cui al comma precedente si configurano come prestazioni aggiuntive alla docenza curricolare, da svolgersi secondo le modalità e i compensi previsti dai contratti di lavoro o di collaborazione stipulati con il Soggetto Gestore.
4. È fatto assoluto divieto ai docenti di impartire lezioni private, a titolo oneroso o gratuito, agli allievi regolarmente iscritti alla Scuola Civica di Musica, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse e tutelare l'imparzialità del percorso formativo.
5. È fatto divieto a tutto il personale, docente e non docente, di utilizzare a fini personali, per scopi estranei all'attività didattica o per attività professionali private, i locali, le attrezzature, gli strumenti musicali e le risorse tecniche messe a disposizione dalla Scuola.
6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e/o deontologico, passibile di provvedimenti disciplinari da parte del Soggetto Gestore, di concerto con la Direzione Artistica e nel rispetto delle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Articolo 10 - Iscrizioni, ammissione e gestione dei flussi finanziari

1. Ciascun Comune aderente pubblica il bando di iscrizione per l'anno formativo di riferimento nel periodo compreso tra settembre e novembre, utilizzando un modello di domanda unificato predisposto dal Soggetto Gestore e approvato dal Comune Capofila.
2. Le domande di iscrizione sono presentate dai cittadini direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di residenza entro i termini perentori indicati nel bando pubblico. All'atto della presentazione, l'istante sottoscrive l'impegno formale al pagamento della quota di frequenza dovuta.
3. Ciascun Comune, terminata la fase di ricezione, trasmette tempestivamente al Direttore Artistico l'elenco delle istanze pervenute. Il Soggetto Gestore assicura il supporto tecnico per la raccolta dei dati in un database unico d'utenza.

4. Sulla base delle istanze, il Direttore Artistico provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione degli allievi nelle sedi comunali, garantendo la sostenibilità dei corsi secondo la dotazione didattica.
5. Qualora il numero di richieste superi la capacità ricettiva, l'ammissione è subordinata a colloquio o prova attitudinale. Il Direttore Artistico, presiedendo la commissione, stila la graduatoria secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
6. Ogni Comune aderente provvede all'incasso delle quote di iscrizione versate dai propri residenti tramite i sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente (es. PagoPA).
7. Al fine di garantire la corretta gestione unitaria del servizio e la tracciabilità dei flussi, ogni Comune aderente trasferisce le somme incassate al Comune Capofila, secondo le modalità e le tempistiche definite nella Convenzione tra gli Enti.
8. Il Comune Capofila utilizza tali risorse, unitamente ai fondi propri e ai contributi regionali, per il pagamento delle spettanze al Soggetto Gestore in esecuzione del contratto di appalto.
9. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata al versamento della quota di frequenza stabilita. Il pagamento deve avvenire inderogabilmente prima dell'inizio delle attività didattiche. Il mancato versamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza automatica dall'iscrizione e lo scorrimento della graduatoria per i posti eventualmente resisi disponibili.
10. Le domande pervenute oltre i termini previsti sono valutate dal Direttore Artistico esclusivamente in caso di residua disponibilità di posti, ferma restando la condizione del pagamento anticipato della quota prima dell'ammissione al corso.

Articolo 11 - Regime tariffario, agevolazioni e dotazioni strumentali

1. L'Assemblea dei Sindaci definisce l'ammontare delle quote di iscrizione e di frequenza, in coerenza con il Piano Finanziario della Scuola. Le tariffe così determinate sono adottate con formale deliberazione dalla Giunta Comunale di ciascun Ente aderente, garantendo l'uniformità dei costi sul territorio associato.
2. Gli alunni residenti nei Comuni aderenti all'Associazione, ma che non dispongono della sede di corso nel proprio Comune di residenza, hanno diritto a una riduzione della retta di frequenza pari al 25% della quota complessiva annuale stabilita.
3. Gli alunni residenti in Comuni non aderenti all'Associazione possono essere ammessi alla Scuola, compatibilmente con i posti disponibili, previo pagamento di una retta maggiorata del 50% rispetto alla quota complessiva annuale stabilita.
4. Gli oneri derivanti dalle eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni previste per i residenti nei Comuni aderenti sono posti a carico dei rispettivi Comuni di residenza.
5. Gli allievi provvedono autonomamente all'acquisto degli strumenti musicali personali e del materiale didattico.

6. L'utilizzo degli strumenti musicali di proprietà della Scuola è subordinato all'autorizzazione del Direttore Artistico, il quale ne valuta la disponibilità e la finalità didattica.
7. Agli studenti in condizioni di disagio economico, previa istanza motivata, potrà essere consentito l'uso degli strumenti di proprietà della Scuola, nei limiti della disponibilità del magazzino strumentale e previa autorizzazione del Direttore Artistico.

Articolo 12 - Partecipazione alle attività

1. Gli allievi sono tenuti a prendere parte alle attività performative, alle prove d'insieme e agli eventi di produzione culturale promossi dalla Scuola, in quanto momenti fondamentali per la crescita artistica e la condivisione del percorso formativo.

Articolo 13 - Sostegno al percorso formativo e premialità

1. Al fine di favorire la partecipazione attiva e valorizzare il talento degli studenti, sono istituite misure di sostegno al percorso formativo. L'assegnazione di tali benefici avviene tramite graduatoria elaborata da una commissione di tre membri, presieduta dal Direttore Artistico, sulla base di criteri orientati al protagonismo giovanile e alla promozione del benessere, tra cui: a. continuità nel percorso formativo e impegno documentato; b. valorizzazione di percorsi musicali avviati in ambito scolastico o territoriale; c. condizioni che richiedono un particolare supporto per garantire l'equità di accesso alle opportunità formative.

Articolo 14 - Codice di comportamento e misure educative

1. Il clima scolastico deve ispirarsi al rispetto reciproco, alla correttezza e alla massima puntualità, presupposti essenziali per il lavoro d'insieme.
2. L'assenza ingiustificata dalle lezioni per tre settimane consecutive comporta la decadenza dall'iscrizione, al fine di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse formative disponibili.
3. Qualora il comportamento dell'allievo determini situazioni di criticità o disagio, il Direttore Artistico può adottare misure educative graduate: a. richiamo formale; b. colloquio educativo con l'allievo e, in caso di minore età, con la famiglia; c. sospensione temporanea dalle lezioni.
4. L'espulsione definitiva può essere disposta dal Collegio dei Docenti, sentito il parere del Direttore Artistico. L'organo di ricorso avverso tali provvedimenti è l'Assemblea dei Sindaci, che valuterà l'istanza garantendo il diritto di difesa.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Scuole Civiche di Musica, agli indirizzi regionali della Regione Autonoma della Sardegna e ai protocolli definiti dagli organi statutari dell'Associazione.
2. Le presenti norme sostituiscono, dalla data della loro approvazione, ogni diversa disposizione, contenuta negli atti precedenti